



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA MARIA DE SANTIS

- Presidente -

Sent. n. sez. 856/2026

MICHELE CALVISI

- Relatore -

UP - 11/06/2026

FRANCESCO FLORIT

R.G.N. 15048/2026

ANTONIO SARACO

DANIELA CARDAMONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE di APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;

lette l e c onclusioni del P ubblico Mi nistero, in p ersona d ella Sostit uta
Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto emettersi declaratoria
di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 6 febbraio 2026 la Corte d 'appello di R oma
confermava la sentenza emessa il 25 maggio 2023 dal Tribunale di Latina con la
quale l'imp utato [REDACTED] era stato di chiarato co lpevole d el reato di
ricettazione e condannato alle pene di legge.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il
tramite del proprio difensore, c hiedendone l'annullamento e articolando un
unico motivo di dog lianza, con il quale deduceva erronea applicazione dell'art.
159, ter zo comma, cod. pen. nonché ma nifesta illogicità e contr addittorietà



della motivazione in relazione alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Assumeva che, ad onta di quanto affermato dalla Corte d'appello in relazione al periodo complessivo di sospensione del termine di prescrizione del reato, il rinvio, ad opera del giudice di primo grado, della trattazione del procedimento dall'udienza del 23 aprile 2018 a quella del 14 marzo 2019 era stato disposto in relazione alla richiesta della difesa di un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, richiesta che era stata avanzata a mezzo fax il 22 aprile 2018, alle ore 18,48, con la quale era stato rappresentato che in data 23 aprile 2018 il difensore sarebbe stato impegnato nella difesa di due imputati per un giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Roma.

Deduceva inoltre che all'udienza del 23 aprile 2018 era stata avanzata rituale richiesta di rinvio per legittimo impedimento, in relazione alla quale doveva essere applicata la sospensione del termine di prescrizione per sessantuno giorni.

Concludeva sul punto rassegnando che il reato era stato commesso in data 17 marzo 2015, e che al termine di prescrizione prorogato, pari a dieci anni, doveva essere aggiunto un periodo complessivo di sospensione del termine di prescrizione pari a duecentocinquantanove giorni, così che il reato si era prescritto in data 2 dicembre 2025, pertanto in epoca antecedente all'emissione della sentenza di appello.

Deduceva, infine, che la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato l'istanza avanzata dalla difesa all'udienza del 23 aprile 2018 come una mera richiesta di rinvio, laddove in realtà si era trattato di una richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per essere l'unico motivo infondato.

La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che all'udienza del 23 aprile 2018 il Giudice ha dato atto del deposito, il giorno precedente, della richiesta del difensore di fiducia dell'imputato di rinvio per legittimo impedimento, che il difensore presente all'udienza si è rimesso alla decisione del giudice, che il Giudice ha solo speso i termini di prescrizione rinviando il procedimento all'udienza del 14 marzo 2019 (il verbale di udienza così recita:



“Vi è istanza di rinvio del difensore di fiducia per legittimo impedimento. La difesa si rimette. Il Pubblico Ministero si rimette. Il Giudice, sospesi i termini prescrizionali, rinvia il presente procedimento all’udienza del 14 marzo 2019”).

Dunque il giudice, alla detta udienza del 23 aprile 2018, diversamente da quanto statuito nel corso delle successive udienze dell’11 luglio 2019, del 13 gennaio 2022 e del 9 marzo 2023 (in occasione delle quali ha espressamente ritenuto la legittimità dell’impedimento addotto dal difensore e), ha semplicemente rinviato il procedimento sospendendo i termini di prescrizione, senza emettere alcuna statuizione in relazione alla legittimità dell’impedimento addotto dal difensore con istanza inviata via fax il giorno prima dell’udienza.

Con tale istanza, per altro, il difensore di fiducia non aveva dichiarato alcunché in ordine all’impossibilità di farsi sostituire all’udienza del 23 aprile 2018.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (v., in tal senso, Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912 – 01).

Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il Giudice – diversamente da quanto statuito nel corso delle tre diverse udienze sopra richiamate – non abbia ritenuto la legittimità dell’impedimento del difensore in ragione del fatto che con l’istanza di differimento non era stata rappresentata l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intendeva partecipare sia in quello di cui chiedeva il rinvio.

Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, a i



diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262914 - 01; v. , nello stesso senso, Sez. 3, n. 19687 del 21/03/2018, Tudisca, Rv. 273057 - 01).

Premesso che il decorso dell'itermine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez. 6, n. 4698 del 16/03 /1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, a fronte di una condotta consumata il 7 maggio 2015, applicando - per il reato ritenuto - il termine ordinario di prescrizione (comprendente della durata massima per gli intervenuti eventi interruttivi) pari ad anni dieci, a cui si aggiungono i sessantuno giorni complessivi (sessanta giorni, più la durata dell'impedimento, giusta la previsione dell'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 251 del 2005: Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913, cit.) per il differimento disposto dall'11 luglio 2019 all'8 aprile 2021 per legittimo impedimento del difensore, ulteriori sessantuno giorni per il differimento disposto dal 13 gennaio 2022 al 9 marzo 2023 per legittimo impedimento del difensore, ulteriori sessantuno giorni per il differimento disposto dal 9 marzo 2023 al 25 maggio 2025 per legittimo impedimento del difensore, e, ulteriori trentacinque giorni per il differimento semplice disposto dal 23 aprile 2018 al 14 marzo 2019, per complessivi 508 giorni di sospensione, è possibile pervenire alla data "finale" di compimento della prescrizione alla data del 27 settembre 2026, dunque successivamente alla data di emissione della presente sentenza (11 giugno 2026).

Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazione denunciati.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato



senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità",
deve, altresì, disporre che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 11/06/2026.

Il Consigliere estensore
Michele Calvisi

La

Presidente
Anna Maria De Santis

